



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ancona*

*Area 1° - Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale*

Ancona, data del protocollo

Alla CAMERA DI COMMERCIO  
DELLE MARCHE  
ANCONA

Ai COMUNI DELLA PROVINCIA  
ANCONA

OGGETTO: Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.  
Art.109 TULPS

Alla luce della intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, e tenuto conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale, il Ministero dell'Interno ha evidenziato la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

Con Circolare del 18 novembre scorso, in particolare il Dicastero ha riepilogato gli aspetti salienti della normativa vigente, esprimendo un richiamo di attenzione affinché i responsabili delle strutture ricettive rispettino strettamente le indicazioni di cui all'art.109 del TULPS.

In primo luogo è stato ribadito il principio generale che impone ai gestori di servizi alberghieri o strutture recettive di alloggiare esclusivamente persone munite di un idoneo documento di identità e di comunicare alle Questure competenti, nelle 24 ore successive e comunque entro sei ore dall'arrivo in caso di soggiorni brevi, le generalità delle persone effettivamente alloggiate.



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

*Area 1° - Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale*

Per effetto dell'art. 19-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.113, convertito nella legge n.132 del 2018, gli obblighi previsti dal menzionato articolo 109 del TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

La Circolare in questione ha poi precisato che la invalsa procedura di "identificazione da remoto", con trasmissione digitale dei documenti di identità e accesso agli alloggi con codice di apertura automatizzata, presenta criticità e disattende la "ratio" della norma, in quanto non garantisce la verifica della corrispondenza del documento con il suo portatore.

Pertanto, è stato ribadito che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, recante "*Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive*", come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno in data 16 settembre 2021.

Altro aspetto riguarda le transazioni effettuate sul portale "home exchange", piattaforma del Web che consente, previa iscrizione, lo scambio di casa con persone cittadine italiane o straniere; anche in questo caso non si può escludere che l'iscrizione al portale avvenga con l'inserimento di dati di fantasia, venga omessa la necessaria registrazione sul portale alloggiati web oppure sia possibile occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con il pericolo di potenziali ricadute sulla sicurezza della collettività.

Viene pertanto confermato l'obbligo posto a carico anche di chi effettua tale tipo di "permuta" di verificare l'identità degli ospiti comunicandola alla competente Questura secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno del 7 gennaio 2013 come modificato dal successivo decreto del 16 settembre 2021.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ancona*

*Area 1° - Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale*

Sullo specifico punto, per completezza di informazione, è stato evidenziato anche quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, secondo cui "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza.

Tale comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta".

Analoghe considerazioni vengono svolte dalla Circolare de qua per i cc.dd. "Marina resort" che sono equiparati alle strutture ricettive e rientrano comunque nell'alveo di applicabilità dell'art.109 TULPS quali strutture non convenzionali per l'alloggiamento di persone anche a breve termine.

Nel far presente che su indicazione dello scrivente le Forze dell'ordine intensificheranno i controlli sul territorio della Provincia, si pregano codesti Comuni di sollecitare gli operatori presenti nel territorio affinché rispettino rigorosamente le norme del Testo unico leggi di pubblica sicurezza.

La Camera di Commercio è pregata di fare altrettanto con le Associazioni di categoria del settore turistico.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL PREFETTO  
ORDINE